

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 627

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VAGLI MAURA, FABBRI SERONI ADRIANA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, FRACCHIA, COCCO MARIA, ESPOSTO, SALVATO ERSILIA, CHIOVINI CECILIA, BELARDI MERLO ERIASE, BOTTARI ANGELA MARIA, AMBROGIO, BRANCIFORTI ROSANNA, BERTANI FOGLI ELETTA, BONETTI MATTINZOLI PIERA, CASTELLI MIGALI ANNA MARIA, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA, MOLINERI ROSALBA, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, GRASSUCCI, OLIVI, CAPPELLONI, AMICI, BINELLI, DULBECCO, GATTI, MIGLIORINI, POLITANO, RINDONE, CURCIO, DI CORATO, FRANCESE ANGELA, FURIA, RAMELLA, ROSOLEN ANGELA MARIA, SATANASSI, TORRI, ZOPPETTI, ADAMO, NESPOLO CARLA FEDERICA

Presentata il 28 settembre 1979

Nuove norme relative all'indennità di maternità per coltivatrici dirette, lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le motivazioni che ci hanno spinto a presentare questa proposta di legge, che poniamo all'attenzione e all'approvazione del Parlamento, sono diverse, e cercheremo di motivarle più articolatamente di seguito, ma tutte ci riconducono ad una questione fondamentale: il valore sociale della maternità, la maternità e la paternità non più come fatto privato della coppia, della famiglia e soprattutto della donna, ma come questione che sempre più deve investire la collettività nel suo insieme e lo Stato.

La legge a « Tutela della lavoratrice madre » del 30 dicembre 1971, n. 1204, affronta in modo nuovo e positivo il problema, lasciando tuttavia irrisolta la condizione delle lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, artigiane e commercianti, e prevedendo per esse unicamente un assegno di maternità, *una tantum*, di lire 50 mila.

La n. 1204 è stata, per molti aspetti, migliorata con la legge di parità della VII legislatura, altre leggi sono state varate dal Parlamento, molto è mutato nella coscienza di ogni donna e nella coscienza

comune. Ma va subito detto che molto resta ancora da mutare nella condizione reale di grandi masse femminili, molto da fare a livello legislativo e del governo della Repubblica.

A questo è necessario porre riparo attraverso una seria ed organica programmazione nazionale che sia capace di costruire una società nuova in cui la realizzazione di sé come persona per ogni donna e per ogni uomo si coniughi armoniosamente con la realizzazione del benessere della collettività.

Per l'affermazione di un tale progetto ci sentiamo fermamente impegnati, e non da oggi! Consapevoli che non si parte da zero, anche per la parte che abbiamo svolto e per le lotte che abbiamo sostenuto nel paese e nel Parlamento, per la affermazione del valore sociale della maternità, intendiamo impegnarci per sanare le ingiustizie che tuttora permangono, nella legislazione come nella realtà concreta della vita di molte donne.

In questa ottica si pone la presente proposta di legge, con l'obiettivo specifico di rendere possibile una più serena maternità per le coltivatrici dirette, artigiane e commercianti che la legge n. 1204 emargina rispetto alle altre lavoratrici. Va sottolineata peraltro la particolare condizione di disagio, economica sociale e civile, in cui si trovano le coltivatrici dirette, dovuta alla marginalizzazione dell'agricoltura nel nostro paese a causa delle scelte di politica economica portate avanti dai vari governi dal dopoguerra in poi.

Com'è noto, a seguito della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, diverse regioni hanno provveduto con proprie leggi e propri fondi ad integrare l'assegno di maternità supplendo all'inadeguatezza dell'intervento statale. Di queste iniziative diamo un apprezzamento positivo e rileviamo come ad esse debba essere riconosciuto il merito di aver mantenuto acceso, nelle istituzioni, il problema di una revisione del trattamento di maternità per le lavoratrici autonome.

È forse opportuno fare alcuni esempi: la Regione Piemonte è intervenuta con as-

segno integrativo non inferiore a lire 50 mila, destinato alle coltivatrici dirette in caso di parto, o aborto spontaneo o terapeutico, con gestione affidata alle casse mutue. La Regione Toscana con assegno integrativo di lire 50 mila, destinato alle coltivatrici dirette, alle artigiane, alle commercianti, gestito dal comune. La Regione Sicilia ogni anno, a marzo, delibera un suo programma di intervento. Il Friuli interviene con un assegno integrativo di lire 80 mila, per le coltivatrici dirette, artigiane, commercianti, affidandone la gestione alle casse mutue. L'Umbria prevede un assegno integrativo di lire 106 mila gestito dai comuni, a favore delle coltivatrici dirette. La Campania prevede un assegno integrativo di lire centomila, gestito dalle casse mutue, destinate alle coltivatrici dirette. La Regione Emilia-Romagna, unica fra tutte, interviene con una diversa filosofia: infatti all'articolo 3 della legge si stabilisce di corrispondere alle coltivatrici dirette per i due mesi antecedenti il parto e per i tre mesi successivi « una indennità giornaliera integrativa dell'assegno di natalità... fino a raggiungere l'80 per cento del reddito medio giornaliero » calcolato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Vi sono tuttavia regioni che non hanno dato luogo a loro provvedimenti, ed è comunque palese, anche da questi dati, la diversità di trattamento o di metodo di erogazione, da regione a regione, così come appare inadeguata, e perfino offensiva, la somma di lire 50 mila stabilita dall'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che, a seguito dell'inflazione, ulteriormente aggravatasi in questi ultimi mesi, e per la quale non pare per il futuro immediato possano prevedersi sensibili arresti!, non corrisponde più neppure al significato, oltre che al valore, che aveva nel 1971.

Ciò rende necessario l'intervento del legislatore sia per rivalutare adeguatamente l'indennità prevista dalla 1204, anche per rispondere alle maggiori spese direttamente o indirettamente sopportate dalle lavoratrici, sia per unificare la normativa in materia, garantendo a tutti i soggetti che

ne abbiano i requisiti, e per tutto il territorio nazionale, un identico trattamento. Ma soprattutto è nostra intenzione, onorevoli colleghi, uscire, con questo provvedimento, dalla filosofia delle « elemosine » per imboccare davvero la via maestra del valore sociale della maternità.

E veniamo ad alcune considerazioni nel merito dell'articolato. Prima di tutto riteniamo necessario individuare un soggetto erogatore del provvedimento, nel quadro della riforma sanitaria, e nel quadro più generale della riforma dei sistemi, previdenziale e assistenziale, augurandoci che il confronto fra Parlamento, Governo, forze sociali e politiche, trasformi in tempi brevi, l'ipotesi di riforma in legge dello Stato.

In coerenza con questo quadro di riferimento individuiamo nell'INPS il soggetto che gestisce, eroga e controlla l'attuazione del provvedimento proposto (articolo 2).

Il meccanismo complessivo della legge dovrebbe essere tale da consentire una sua automatica revisione nel tempo, evitando i continui interventi-tampone del legislatore (articoli 7 e 9).

All'articolo 3 si propone di corrispondere alle coltivatrici dirette, una indennità di maternità pari all'80 per cento del reddito giornaliero, di cui alla legge 1204, articolo 14, che viene stabilito ogni biennio dal Ministero del lavoro, sentite le organizzazioni di categoria. Tale reddito è oggi fermo al 1975 nella misura di lire 3.900, ed è in corso in queste settimane, il suo aggiornamento per gli anni 1976-1977 e 1978-1979, aggiornamento che dovrebbe portare ad una sua sostanziale rivalutazione.

All'articolo 4, per artigiane e commercianti, con lo stesso meccanismo di calcolo, si prende a base il salario minimo giornaliero stabilito ogni anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per il 1979, con decreto ministeriale 16 marzo 1979, è stato stabilito nella misura di lire 8.000.

All'articolo 6 si prevede un contributo a carico dello Stato di lire 30 miliardi,

in ciò individuando un più incisivo impegno di tutta la collettività verso la maternità anche della lavoratrice autonoma, e contributi annuali di lire 3.000 per unità attiva delle imprese diretto-coltivatrici, con una riduzione del 50 per cento per le imprese diretto-coltivatrici delle zone montane. Per artigiane e commercianti è previsto un contributo per unità attiva di lire 5.000. Tale contribuzione vuole esprimere una solidarietà interna delle categorie interessate, solidarietà che si concretizza in un terzo della spesa totale prevista. Infatti, considerando la contribuzione dei coltivatori diretti per unità attiva (1 milione 870.000), la categoria contribuisce per circa 5 miliardi; gli artigiani (1.640.000) e i commercianti (1.525.000) uniti insieme contribuiscono per circa 16 miliardi; la contribuzione complessiva si aggira sui 20 miliardi all'anno.

All'articolo 9 si prevede il recupero delle somme stanziare e versate con la legge n. 1204 e che, per il noto andamento decrescente delle nascite, non sono state interamente utilizzate.

Si tratta per esempio, per quanto riguarda i coltivatori diretti, di alcuni miliardi che possono essere riutilizzati sulla base del provvedimento proposto.

Le nascite, infatti, per questa categoria, sono state di 36.440 nel 1973, di 35.194 nel 1974, di 27.591 nel 1975, di 20.468 nel 1977, pare di 16.370 nel 1978, e continuano, per l'invecchiamento della popolazione in campagna e per il decremento generale delle nascite nel nostro, come in altri paesi, a diminuire.

È altresì da notare che in queste cifre sono compresi anche gli aborti spontanei o terapeutici, il cui numero è assai elevato. In Puglia nel solo 1976 l'incidenza sulle nascite fu del 26 per cento!

Onorevoli colleghi, nel considerare complessivamente il provvedimento che poniamo alla vostra attenzione, non vanno dimenticati i costi per somme effettivamente erogate e per costi di gestione che le Regioni e altri Enti hanno fino a qui sostenuto.

Onorevoli colleghi, non ci pare, proprio per questi motivi, che l'indennità di maternità, così valutata, possa essere intesa da qualcuno quale intervento teso ad incrementare le nascite.

Si tratta viceversa di unificare la materia, affermare nel concreto il valore sociale delle maternità, anche per coltivatrici dirette, artigiane e commercianti, rivalutare una indennità logorata dall'inflazione, gestirne l'applicazione coniugando democrazia ed efficienza.

Per questi motivi confidiamo nell'impegno di tutti i colleghi per una rapida approvazione della presente proposta di legge che, vogliamo ricordarlo, già inserita nel programma elettorale del partito comunista italiano ha, in quella consultazione, incontrato non solo consensi ma sollecitazioni per l'approvazione da parte delle due Camere, sì da diventare, quale legge dello Stato, uno strumento di perequazione per queste categorie di donne lavoratrici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dal 1° gennaio 1980 è corrisposta alle lavoratrici autonome coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali, una indennità di maternità erogata *una tantum* e calcolata ai sensi del successivo articolo 3.

ART. 2.

L'indennità di maternità di cui al precedente articolo viene erogata dall'INPS, a seguito di apposita domanda in carta libera, da presentarsi entro 90 giorni dalla data del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.

Alla domanda è allegato, in caso di parto, un certificato di nascita o un certificato di assistenza al parto, ovvero, in caso di aborto, il certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

ART. 3.

Alle coltivatrici dirette è corrisposta, per i due mesi antecedenti alla data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera, erogata *una tantum*, pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero, il cui ammontare è stabilito ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

ART. 4.

Alle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti alla data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

indennità giornaliera, erogata *una tantum*, pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito ogni anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per la prima applicazione della presente legge tale salario resta determinato nella misura di lire 8.000 giornaliero come stabilito dal decreto ministeriale 16 marzo 1979.

ART. 5.

In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, è corrisposta una indennità pari ai tre quinti di quella corrisposta alle partorienti ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge, e comunque per un periodo non superiore ad un mese.

ART. 6.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 30 miliardi;

b) con un contributo annuo di lire 3.000 per unità attiva iscritta all'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Tale contributo è ridotto del 50 per cento per le imprese diretto-coltivatrici situate nei territori dei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991;

c) con un contributo annuo di lire 5.000 per unità attiva iscritta all'assicurazione obbligatoria di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613.

ART. 7.

I contributi degli iscritti all'assicurazione obbligatoria, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 6 vengono aggiornati ogni biennio sulla base della revisione del red-

dito medio giornaliero e del salario minimo giornaliero, di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo 6 è versato all'INPS entro il primo trimestre di competenza.

ART. 8.

Per l'anno finanziario 1980 si provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

I fondi residui di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, debbono essere versati all'INPS al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.